

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
"REPERTORIO NAZIONALE PROFESSIONI"

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di febbraio i Signori:

- **Francesco DE NOIA** nato a Brindisi (BR) il 19/09/1975 e residente a Trani (BT) in via Strada Trani-Bisceglie n.46 C.F. DNE FNC 75P19 B180 J;
- **Anna MAROLO** nata a Mesagne (BR) il 21/11/1941 e residente a Brindisi (BR) in via Materdomini n.47 C.F. MRL NNA 41S61 F152 L;
- **Massimiliano DE NOIA** nato a Brindisi (BR) il 16/02/1977 e residente a Brindisi (BR) in via Materdomini n.44 C.F. DNE MSM 77B16 B180 L;
- **Morena MEROLLA** nata a Bari (BA) il 09/06/1992 e residente a Trani (BT) in via Avv. Enrico de Nicola n. 83 C.F. MRL MRN 92H49 A662 H;
- **Claudia CAPOGNA** nata a Trani (BT) il 21/04/1993 e residente a Trani (BT) in Via Firenze n. 12 C.F. CPG CLD 93D61 L328 Q;
- **Francesco PROCACCI** nato a Trani (BT) il 08/10/1990 e residente a Trani (BT) in Via L. Festa Campanile n. 10 C.F. PRC FNC 90R08 L328 J;


convengono e stipulano quanto segue:


- Articolo 1) Tra i signori sopra menzionati viene costituita l'Associazione professionale non riconosciuta denominata "REPERTORIO NAZIONALE PROFESSIONI".
- Articolo 2) L'Associazione ha sede in Via Andrea Gusmai n.5 in Trani (BT) 76125. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.
- Articolo 3) L'Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'Art.148 del TUIR. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo (allegato A).
- Articolo 4) Sono Organi Sociali: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo.
- Articolo 5) La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei Soci, le norme che regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto.
- Articolo 6) La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
- Articolo 7) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30.04 dell'anno successivo.
- Articolo 8) A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i componenti, all'unanimità, eleggono i Signori presenti sopra menzionati, i quali accettano la carica. Gli stessi, seduta stante, eleggono Presidente Francesco DE NOIA, Vice Presidente Anna MAROLO, Segretario Massimiliano DE NOIA, i quali accettano le rispettive cariche.


Articolo 9) Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione stessa.


Letto, confermato e sottoscritto in Trani (BT) il 21/02/2023

Presidente: Francesco DE NOIA 

Vice Presidente: Anna MAROLO 

Segretario: Massimiliano DE NOIA 

Socio: Morena MEROLLA 

Socio: Claudia CAPOGNA 

Socio: Francesco PROCACCI 


07-03-2023
148
Euro 200,00
Duecento 00/100

ASSISTENTE TRIBUTARIO*

Francesca Mita

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Dante Di Mita





REPERTORIO NAZIONALE PROFESSIONI

Sede in Via Andrea Gusmai n. 5 - 76125 TRANI (BT)

Verbale di Assemblea Straordinaria

L'anno 2023, il giorno 01 del mese di agosto, alle ore 9:15, presso la sede associativa in Via A. Gusmai n. 5, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Repertorio Nazionale Professioni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. Francesco De Noia, il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Francesco Procacci.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 6 (sei) soci e risultano assenti n. 1 (uno) socio. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente e in particolare gli articoli n. 1 (uno), 4 (quattro), 5 (cinque), 7 (sette) e 8 (otto).

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

I Soci

Moreno Spadola
Mauro De
Massimo Dell
Claudio Goffi

Il Segretario

Francesco Procacci

Il Presidente

Francesco De Noia



REGISTRO DI TRANI IL 02 AGO 2023

ALIC. 502 3

IL FUNZIONARIO
Pasquale D'Amico

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Daniela Lapadula



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE "REPERTORIO NAZIONALE PROFESSIONI"

TITOLO I – L'ASSOCIAZIONE

ART. 1: COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita in data 21/02/2023 a norma dell'art. 36 del Codice Civile l'Associazione di professionisti non organizzati in ordini e collegi professionali denominata "REPERTORIO NAZIONALE PROFESSIONI". L'Associazione Professionale è disciplinata dalle disposizioni del presente Statuto, del codice civile e delle leggi vigenti, ed è composta da Professionisti d'impresa che svolgono, verso corrispettivo un'opera o un servizio con proprio lavoro intellettuale o con il concorso di esso.

L'associazione ha una durata illimitata è apolitica, non ha fini di lucro, riunisce, rappresenta e tutela i Professionisti che operano in Italia.

La tutela e rappresentanza è di tipo Datoriale.

L'Associazione ha la sede sociale nel comune di Trani e può istituire uffici di rappresentanza territoriale anche in altre località, sia in Italia che all'estero.

La variazione dell'indirizzo della sede sociale, nonché l'istituzione degli uffici di rappresentanza territoriale, è deliberata dal Comitato direttivo.

L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi a maggioranza dei partecipanti all'assemblea generale, ad altre associazioni od enti ed a forme di collaborazione con le organizzazioni sindacali che ne condividano le istanze, quando ciò si manifesti utile al conseguimento dei fini sociali.

ART. 2: SEDE E DURATA

- L'Associazione ha sede legale e amministrativa in Trani (BT), Via Andrea Gusmai n. 5. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, potrà variare la sede legale e amministrativa, purché nell'ambito dello stesso Comune senza che ciò comporti modifica dello statuto, così come istituire e sopprimere sedi secondarie in Italia e all'estero.
- L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 3: CODICI INTERNI E CONVENZIONI

L'Associazione elabora e adotta il proprio Codice Deontologico (codice di condotta o codice etico) e il Regolamento Interno e, ove previsto per legge, stipula accordi con Enti Assicurativi Nazionale e/o Internazionali per assicurazione sulla responsabilità civile e per danni arrecati nell'esercizio della professione, ad esclusivo vantaggio degli iscritti.

ART. 4: OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, senza fini di lucro con carattere professionale di natura privatistica, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, riunisce, rappresenta e tutela i Professionisti iscritti.

L'Associazione ha per oggetto e scopo la tutela, lo sviluppo, la promozione e la rappresentanza degli interessi professionali, morali, sindacali, economici e di quelli, comunque, nascenti dall'esercizio di una delle professioni e qualificazioni professionali basate sulla conformità delle medesime alla normativa tecnica UNI e a quanto previsto dall'articolo 6 della Legge 14.01.2013, n.4.

Rappresenta i professionisti iscritti nei confronti di Enti ed Organismi nazionali, europei o internazionali, pubblici e privati, quali istituti o enti di Normazione, Associazioni, Sindacali, Enti di Certificazione, Organismi di Accreditamento, Enti Notificati.

L'associazione collabora ed interviene presso autorità, enti e associazioni, sia pubblici sia privati, per la risoluzione dei problemi riguardanti l'esercizio di attività mutualistiche, nelle forme consentite, da parte dei soci aderenti.

Il fine dell'Associazione professionale è valorizzare la professionalità e le competenze degli Associati, promuoverne la formazione permanente, garantire da parte loro il rispetto delle regole deontologiche, agevolare la scelta e la tutela degli utenti circa le loro prestazioni nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Il presente statuto garantisce la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli Associati, l'osservanza dei principi deontologici e si dota di una struttura organizzativa e tecnico- scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle sue finalità.

ART. 5: ATTIVITÀ CONSEQUENTI ALL'OGGETTO ASSOCIATIVO

L'Associazione può realizzare attività formative attraverso:

- proprie iniziative;
- incarichi acquisiti da operatori economici e/ o associazioni datoriali e/ o sindacali o in collaborazione con essi;
- incarichi acquisiti da Enti Pubblici regolatori;
- collaborazioni attivate con Organismi di Normazione (es. UNI, ISO) nazionali ed internazionali o dando loro incarico;

- In collaborazione o con incarichi dedicati ottenuti con Università, Centri di Ricerca ed Enti bilaterali;
- In attuazione di programmi di sviluppo e certificazione di nuove professioni, da attuarsi con gli Enti Pubblici.

ART. 6: ATTIVITÀ STRUMENTALI ALL'OGGETTO ASSOCIATIVO

Strumentalmente all'oggetto, l'Associazione professionale:

- diffonde la "cultura dell'eccellenza" nelle attività di cui all'Oggetto attraverso mezzi ed iniziative idonee (media, convegni e seminari, iniziative pubbliche, progetti di ricerca nazionali e transnazionali) in riferimento alle prestazioni professionali e ai valori umani a questo collegati;
- promuove, effettua, diffonde e valorizza attività di consulenza e progetti di ricerca e sviluppo riferibili all'oggetto, proprie ed esterne, a vantaggio degli Associati e del contesto esterno, volti a sviluppare conoscenze, strumenti e metodi in merito all'oggetto e a dare risposte ai bisogni dei professionisti coinvolti e alla società;
- promuove e stabilisce rapporti, anche su base economica, con istituzioni dello Stato ed internazionali, Ministeri, Università, Enti Pubblici, Istituti, Associazioni, Sindacati, e con tutte le organizzazioni private, sociali e culturali anche internazionali per rappresentanza e per prestazione professionale; promuove la formazione e l'aggiornamento continuo, mediante l'organizzazione di stage, corsi di aggiornamento e di specializzazione, seminari, congressi ed eventi verso coloro che, soci o non soci, nell'ambito della propria prestazione professionale allo scopo di sostenerne il livello di professionalità e competenza;
- favorisce la collaborazione tra gli Associati, attraverso lo scambio di esperienze e informazioni, per la promozione di interessi comuni a livello nazionale e internazionale;
- elabora proposte di norme nazionali per la formazione professionale, l'orientamento, l'accompagnamento al lavoro, per le attività riferibili all'Oggetto, per l'esercizio dell'attività degli Associati e per il loro sviluppo;
- riceve patrocini, contributi e sovvenzioni da enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, al fine di finanziare le proprie attività istituzionali;
- L'Associazione professionale potrà accedere all'utilizzo e alla gestione di fondi pubblici e privati sia nazionali che internazionali, destinati alle attività oggetto del presente Statuto;
- encomia e, nei limiti della disponibilità del patrimonio dell'Associazione, premia chi si è distinto nella realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- rilascia tessere, distintivi, attestati, trofei e similari;
- cura la raccolta di materiale documentario, bibliografico e scientifico e renderlo disponibile gratuitamente all'interno e all'esterno dell'Associazione professionale;
- non adoterà e utilizzerà denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi;
- prevede che il Presidente ed il Tesoriere abbiano diritto ad uno specifico compenso definito annualmente dal Consiglio Direttivo nella fase di redazione del bilancio preventivo;
- determina che le attività istituzionali esercitate dagli Associati in favore dei soci non sono remunerate, fatti salvi eventuali rimborsi spese stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 7: SISTEMA DI ATTESTAZIONE

Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello del consumatore;
- e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

Le attestazioni di cui sopra non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

Art 7.1: Validità delle attestazioni

L'attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

TITOLO II – L'ASSOCIATO

ART. 8: ASSOCIATI

I professionisti iscritti svolgono attività di pianificazione, organizzazione, direzione, controllo e coordinamento delle attività finanziarie, amministrative, commerciali, pubblicitarie, di comunicazione e marketing, di ricerca e sviluppo, gestione ed amministrazione delle risorse umane all'interno di una azienda sia come dipendenti, a seguito di contratto di lavoro subordinato, che come collaboratori esterni, senza alcun vincolo di subordinazione ed in maniera libera ed indipendente.

Possono iscriversi al Repertorio Nazionale Professioni coloro che sono in possesso di un diploma di maturità ed abbiano seguito un corso afferente le mansioni da svolgere erogato da enti formativi pubblici, o accreditati/riconosciuti da enti pubblici.

Tutti soggetti che, per meriti speciali, sono invitati a far parte dell'Associazione rivestono la qualifica di Membri d'Onore. Agli Associati non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, a meno che non ne abbiano i requisiti.

Nei casi in cui l'Associazione autorizza i propri Associati ad utilizzare lo stato di Associato quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, l'Associato è tenuto ad osservare anche le prescrizioni associate di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

ART. 9: QUOTA ASSOCIATIVA E PARTECIPAZIONE

Ciascun Associato è titolare di una quota associativa. La quota di partecipazione all'Associazione non è trasferibile a terzi e non è rivalutabile. Non è prevista la temporaneità di iscrizione all'Associazione.

Ogni Associato deve rinnovare l'iscrizione con il versamento della quota associativa entro la scadenza approvata ogni anno dal Consiglio Direttivo con il relativo importo. I Membri d'Onore sono esonerati dal versamento della quota associativa.

ART. 10: DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI E CONDIZIONI PER LA LORO AMMISSIONE

L'aspirante Associato deve inoltrare domanda per iscritto alla Segreteria Nazionale, documentando il possesso dei requisiti di idoneità per assumere la qualifica di Associato.

Fatte le necessarie azioni e controlli, l'accettazione della domanda verrà comunicata per iscritto da parte della Segreteria Nazionale, così come l'eventuale rifiuto unitamente alla motivazione.

Entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione del rifiuto l'aspirante Associato può presentare istanza di chiarimenti o integrazioni.

ART. 11: OSSERVANZA

Ogni Associato si impegna a osservare le norme del presente Statuto, del Codice Deontologico, del Regolamento Interno, nonché di tutte le deliberazioni che verranno adottate dall'Associazione attraverso i propri organi.

ART. 12: SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di Associato viene meno per: recesso, morosità, perdita dei requisiti, cessazione dell'attività, esclusione per gravi motivi.

ART. 13: RECESSO

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto alla Segreteria Nazionale le proprie dimissioni, senza obbligo di motivazione, entro il 31 gennaio di ogni anno. Tali dimissioni avranno decorrenza immediata con decadenza dalla qualifica di Associato a tutti gli effetti.

ART. 14: MOROSITÀ

L'Associato che entro la scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo ogni anno non provvede al versamento della quota associativa annuale è automaticamente considerato moroso, perde la qualifica di Associato e tutti i diritti previsti dall'iscrizione all'Associazione con effetto retroattivo all'ultima data di validità dell'iscrizione dell'associazione.

ART. 15: PERDITA DEI REQUISITI E CESSAZIONE ATTIVITÀ

Decadono dal diritto di essere Associati i soggetti che hanno perso i requisiti richiesti dandone comunicazione immediata alla Segreteria Nazionale. La decadenza dalla partecipazione all'Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata tempestivamente per iscritto all'Associato. Dalla data della comunicazione l'Associato non fa più parte a tutti gli effetti dell'Associazione.

ART. 16: ESCLUSIONE

L'Associato che manifesta un comportamento contrario alle norme e agli interessi dell'Associazione, viola i principi di solidarietà previsti nell'oggetto associativo o agisce in modo incompatibile e in contrasto con la realizzazione degli scopi stessi, è deferito, senza indugio, con delibera del Consiglio Direttivo da comunicarsi per iscritto all'interessato e al Collegio dei Garanti. Il Collegio dei Garanti, agisce secondo quanto previsto dal Codice Etico, in particolare nella sezione "Regolamentazione delle Sanzioni e dei Provvedimenti Disciplinari". L'esclusione di un Associato è comunicata al Consiglio Direttivo.

L'Associato escluso non potrà in futuro ripresentare domanda di ammissione se non per fondati motivi valutati insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 17: PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione professionale è costituito dall'ammontare dei proventi versati dagli Associati a titolo di quota associativa annuale; dai versamenti straordinari effettuati dagli Associati; dalle somme, elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità effettuate dai privati, da altre associazioni o da enti pubblici e privati; dai contributi finanziari a qualunque titolo devoluti a favore dell'Associazione. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

Art. 17.1: Devoluzione per scioglimento

Non avendo l'Associazione fine di lucro, il patrimonio, in caso di scioglimento, verrà devoluto in conformità al contenuto del VI TITOLO del presente Statuto.

ART. 18 RENDICONTO

Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l'esercizio sociale e sarà redatto il rendiconto annuale economico e finanziario. Il Consiglio Direttivo redige, almeno trenta (30) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea annuale, il rendiconto annuale di esercizio che dovrà essere sottoposto all'assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione, accompagnato dalla relazione del Consiglio stesso e da quella del Revisore dei Conti, nonché del preventivo gestionale per l'esercizio successivo.

Ciascun Associato potrà prendere visione del rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo e depositato presso la sede della Segreteria Nazionale. Potrà chiederne l'invio in copia previo il pagamento delle spese di spedizione.

TITOLO IV – ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 19: ORGANI

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario Nazionale, il Tesoriere, il Collegio dei Garanti, il Revisore dei Conti, il Comitato Scientifico, la Commissione Soci e gli Organi periferici. Ciascun organo è disciplinato, oltre che dallo Statuto anche dal Regolamento Interno dell'Associazione.

ART. 20: ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea ordinaria:

- nomina, su candidature personali, i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Garanti, il Revisore dei Conti;
- approva il bilancio annuale e il preventivo gestionale dell'anno successivo;
- delibera circa gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'anticipato scioglimento dell'Associazione. È prevista la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Art. 20.1: Convocazioni

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno da parte del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviarsi via email dall'indirizzo ufficiale di posta elettronica dell'Associazione almeno venti (20) giorni prima della data fissata per l'assemblea. La convocazione dell'assemblea ordinaria viene inoltre pubblicata sul sito web ufficiale dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa, o su richiesta di almeno 1/3 degli Associati, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviarsi via e-mail dall'indirizzo ufficiale di posta elettronica dell'Associazione almeno venti (20) giorni prima della data fissata per l'assemblea. La convocazione dell'assemblea straordinaria viene inoltre pubblicata sul sito web ufficiale dell'Associazione.

Se la convocazione è richiesta dagli Associati, il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'assemblea entro due mesi dalla richiesta. Se non dovesse provvedere il Consiglio Direttivo, l'Assemblea potrà essere convocata da uno qualunque degli Associati che ne ha fatto richiesta.

Le assemblee ordinarie e straordinarie si tengono in prima e in seconda convocazione. L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la maggioranza dei soci aventi diritto e delibera validamente a maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

L'assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli Associati e delibera validamente a maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

Art. 20.2: Presidenza delle assemblee

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio Direttivo designato dagli Associati intervenuti. Nel caso di assenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo, l'assemblea nomina un Presidente scegliendolo tra gli Associati presenti. Il Presidente chiama a fungere da segretario una persona di propria fiducia da scegliere tra i partecipanti all'assemblea. I verbali dell'assemblea sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 20.3: Diritto di voto

Hanno diritto di voto nell'assemblea gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni socio potrà ricevere un numero massimo di due deleghe. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricevere deleghe.

ART. 21: CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di quindici (15) consiglieri, tutti con diritto di voto, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Le dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo determinano l'ingresso nel Consiglio del primo dei non eletti. Il Consigliere che risulterà assente per tre (3) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo decade automaticamente dalla Sua carica e ne determina l'ingresso del primo dei non eletti disponibile.

Possono far parte del Consiglio Direttivo i soli Associati. In caso di modifiche statutarie che aumentino il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, verrà convocata apposita assemblea per provvedere a eleggere i consiglieri mancanti. I nuovi consiglieri restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo precedentemente eletto. Le modalità di convocazione e svolgimento del Consiglio Direttivo sono specificate dal Regolamento interno.

Art. 21.1: Poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nei limiti delle delibere assembleari e degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario Nazionale che restano in carica quattro anni. Qualora non fosse presente al proprio interno una figura con le competenze professionali atte a poter ricoprire il ruolo di Tesoriere, il Consiglio direttivo può deliberare la nomina ad una figura esterna in possesso dei requisiti richiesti;
- nomina i componenti la Commissione Soci;
- nomina i componenti il Comitato Scientifico;
- dà esecuzione alle delibere assembleari;
- predispose il rendiconto annuale e il preventivo gestionale, accompagnati da una relazione;
- su proposta del Presidente delibera sulle quote associative annuali e la loro scadenza;
- provvede alla redazione ed aggiornamento del Regolamento Interno;
- nomina i Membri d'Onore;
- delibera su tutta l'attività ordinaria e straordinaria i problemi dell'Associazione.

Art. 21.2: Validità delle riunioni del Consiglio Direttivo

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza dei membri presenti, e non sono ammesse deleghe.

ART. 22: PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, ha la legale rappresentanza e la firma dell'Associazione in Italia e all'estero. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, al quale spettano gli stessi poteri del Presidente.

La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con altre cariche in seno all'Associazione.

Il rappresentante legale dell'associazione professionale garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.

ART. 23: SEGRETARIO NAZIONALE

Al Segretario Nazionale spettano poteri di segreteria. Ha il compito di dare esecuzione ai programmi approvati dal Consiglio Direttivo così come previsto nel Regolamento Interno.

ART. 24: TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende alla gestione economica e finanziaria dell'associazione in conformità alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Qualora non faccia già parte del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente dell'Associazione partecipa alle sedute del Consiglio ogni qualvolta l'ordine del giorno ne richieda la presenza.

ART. 25: REVISORE DEI CONTI

Dura in carica quattro (4) anni ed è rieleggibile.

Il Revisore dei Conti ha poteri di controllo e di verifica su tutti gli atti contabili del Consiglio Direttivo. A esso debbono essere sottoposti, da parte del Tesoriere, tutti gli atti contabili e ogni altro documento relativo.

Il Revisore dei Conti partecipa alle riunioni dell'assemblea e, prima dell'assemblea annuale che approva il rendiconto e il preventivo gestionale, redige una relazione sull'attività e sull'andamento contabile dell'Associazione, che sarà letta in sede assembleare.

ART. 26: COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti, se previsti dall'Assemblea costitutiva, è composto da tre membri eletti tra gli Associati. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Essi deliberano quali arbitri rituali, si pronunciano con equità - previo tentativo di conciliazione - regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno.

Ai sensi del presente articolo, che ha valore compromissorio, gli Associati sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale del Collegio dei Garanti la soluzione delle controversie insorte su tutte le materie e sulla interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nei Regolamenti e in merito alle deliberazioni dell'assemblea o del Consiglio Direttivo.

Per ogni singola controversia si provvederà, con la partecipazione del Collegio e delle Parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, il termine della pronuncia del lodo da parte del Collegio, le norme e i termini da questo dettati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

Qualora nel corso del quadriennio si dovessero verificare dimissioni, ecc., il membro del Collegio dei Garanti venuto meno sarà sostituito dal candidato che nelle precedenti elezioni è risultato il primo non eletto e, in caso di mancata adesione da parte di quest'ultimo, dal secondo non eletto e così via. In mancanza, l'assemblea ordinaria provvederà alla nomina di un sostituto che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del membro del Collegio dei Garanti precedentemente eletto.

ART. 27: COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da sette (7) membri nominati fra personalità che hanno acquisito specifica competenza nell'ambito ed è presieduto dal Responsabile Scientifico dell'Organismo, eletto autonomamente all'interno del Comitato.

Il Comitato resta in carica per quattro (4) anni, in ogni caso fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

I membri del Comitato Scientifico svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito, salvo il mero rimborso delle spese, con tetto massimo predeterminato dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive su tutte le materie di competenza dell'Associazione.

Propone al Consiglio Direttivo tutte le iniziative finalizzate alla ricerca e sviluppo.

TITOLO V - REGOLAMENTO INTERNO

ART. 28: PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO

A cura del Consiglio Direttivo verrà redatto un Regolamento Interno che disciplina le attività dell'Associazione, i rapporti fra l'Associazione e gli Associati, le qualifiche di chi è preposto alle cariche sociali. Il Regolamento Interno è deliberato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno 2/3 dei propri componenti, ha valore interno all'Associazione e deve uniformarsi alle norme dello Statuto.

Il Regolamento Interno può essere modificato qualora diverse e nuove esigenze ne consiglino la modifica stessa. Le suddette modifiche avranno decorrenza immediata.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E NORMA DI RINVIO

ART. 29: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati. In tal caso l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori per la definizione di ogni rapporto pendente.

Il patrimonio, depurato di ogni passività, sarà devoluto ad associazioni aventi scopo analogo al proprio o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta per legge.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti.

TITOLO VII - MODIFICHE STATUTARIE

ART. 30: MODIFICHE STATUTARIE

Qualunque modifica al presente Statuto è deliberata dall'Assemblea Straordinaria, con votazione a maggioranza di 2/3 dei partecipanti l'assemblea stessa in proprio o per delega.

Nel caso in cui lo si ritenga necessario, o sia richiesto, l'atto di modifica dello statuto è registrato.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31: DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore.

TRANI, 01.08.2023

